

Senza ripetere le ragioni che ho portate in favore dell'urgenza, pregherei il signor presidente a voler consultare la Camera, se intende accordare l'urgenza per la discussione della legge in discorso.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intende decretare l'urgenza pel progetto di legge di cui ha testè accordata la presa in considerazione.

(È ammessa l'urgenza.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO  
DI LEGGE PER LA TASSA DI REGISTRO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la tassa di registro, sul quale ieri si era chiusa la discussione generale.

Ora siamo agli articoli:

« **TITOLO I. DELLE TASSE DI REGISTRO E DELLE NORME GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE.** — Art. 1. Gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per causa di morte, sono soggetti alle imposte denominate *tasse di registro*.

« Il pagamento di queste tasse, quando la legge non disponga altrimenti, precede la registrazione, cioè l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprietà in pubblici registri. »

**CASTAGNOLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CASTAGNOLA.** Parmi che questo primo articolo abbia un'estensione troppo larga e forse maggiore del concetto che informa la legge.

Ove si prenda l'articolo primo alla lettera, sembra che tutti gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, siano soggetti al pagamento della tassa di registro.

Ora parmi che questa sia una locuzione impropria. Trovo ch'essa è propria per ciò che riguarda le trasmissioni di beni per causa di morte, perchè tutte le trasmissioni di beni per causa di morte veggo che sono colpite da questa tassa; ma scorgo poi che questa tassa non colpisce egualmente tutti gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali. Quanto agli atti giudiziari vedo anzi che la legge non li colpisce, se non in minima parte; perchè, ad esempio, mentre alcune delle leggi attuali colpiscono d'una tassa le sentenze preparatorie ed interlocutorie, con questa si colpiscono soltanto le sentenze definitive; così tutti gli altri atti giudiziari, come le citazioni, le cedole, non vanno soggetti ad alcun diritto di registro. In quanto poi agli atti stragiudiziali, si può dire la stessa cosa; perchè, a dire il vero, nessuno vorrà credere che questa legge colpisca nella sua generalità tutti quanti gli atti civili.

**DUCHOQUÉ, regio commissario.** Domando di parlare.

**CASTAGNOLA.** Onde usare quindi una locuzione più propria, parmi conveniente di aggiungere dopo le parole: *gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali*, le seguenti: *indicati in questa legge*, e lasciare poi l'articolo come venne formulato dal Governo ed accettato dalla Commissione.

Osservo poi a questo proposito che, a mio avviso, questa non è una semplice questione di forma, perchè, pur troppo, se in tutte le leggi è necessaria la precisione di locuzione, questa si richiede poi maggiormente nelle leggi di finanza, perchè gli agenti della finanza, i quali devono applicarle, tante volte non procedono secondo le regole della logica, ma piuttosto secondo la lettera delle leggi stesse; e quindi, se mai si lasciasse sussistere a capo della legge questa locuzione

così generale, la quale poi non è conforme alle rimanenti disposizioni, potrebbe qualche volta dar luogo a degli inconvenienti, a delle interpretazioni erronee.

Per questi motivi propongo l'aggiunta che ho indicata.

**PRESIDENTE.** Il commissario del Re ha facoltà di parlare.

**DUCHOQUÉ, regio commissario.** L'articolo 1 contiene la enunciazione generale di un principio, la cui esplicazione, i cui termini sono poi dati nell'articolo 4 e nell'articolo 5.

L'articolo 1 dice in genere che siano le tasse di registro ed a quali atti in genere si applichino. Gli articoli 4 e 5 dicono quali siano specialmente gli atti che sono sottoposti a tali tasse.

Intendo quindi che siamo d'accordo nell'intelligenza dell'articolo, e mi pare che dubbio non possa nascere. Io non vorrei anzi che, troppo specificando, potesse la materia avere piuttosto un involuppo inutile di parole e quindi ingenerare dei dubbi. Tutto al più si potrebbe dire: « Gli atti civili giudiziari e stragiudiziali e le trasmissioni di beni per causa di morte sono soggetti alle imposte denominate *tasse di registro*, a termini della presente legge. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Castagnola accetta questa locuzione?

**CASTAGNOLA.** Io persisto nella mia primitiva locuzione, perchè mi sembra più precisa.

**PIROLI.** Domando la parola.

**CASTAGNOLA.** Mi fa molto piacere di vedere che siamo d'accordo col commissario regio, il quale in sostanza ammette che non tutti quanti gli atti civili sono soggetti al diritto di registro. Ciò ammesso, mi pare che sia più conveniente d'indicarlo esplicitamente in capo alla legge, dicendo che non sono soggetti alla tassa se non quegli atti che la legge stessa indica in modo categorico.

Per questo motivo persisto nel mio emendamento.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Piroli.

**PIROLI.** Io appoggio la proposta dell'onorevole commissario regio, perchè, adottando l'emendamento proposto dal deputato Castagnola, si verrebbe già implicitamente a decidere che tutte le trasmissioni per causa di morte sono soggette alla tassa di registro, ciò che può essere oggetto ancora di gravi discussioni. Invece, adottando la formola del regio commissario, cioè dicendo che tutti gli atti civili giudiziari e stragiudiziali, ecc., sono soggetti alla tassa di registro a termini della presente legge, noi lasciamo intatte tutte le questioni che nel corso della discussione possono nascere.

**TONELLO, relatore.** La Commissione accetta la locuzione proposta dal signor commissario regio, osservando che qui si stabilisce la regola generale per cui tutti gli atti civili, tanto giudiziari che stragiudiziali, come la trasmissione a causa di morte, sono soggetti alla tassa. Vi sono poi gli articoli della legge che determinano i casi in cui la registrazione è necessaria.

Ma la Commissione non potrebbe ammettere la proposta fatta dal signor Castagnola, in quanto che sarebbe troppo limitativa.

Vi sono alcuni atti che per la loro natura non sono soggetti a registrazione, e si trovano anzi esclusi negli ultimi articoli della legge.

Tuttavia è detto che, qualora le parti vogliano presentare alla registrazione questi atti, si registreranno, e si pagherà la stessa tassa.

Quindi mi pare molto più opportuna la indicazione che venne proposta dal commissario regio, e la Commissione accetta questa proposta.